



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Servizio Sportello dell'Edilizia e Urbanistica

P.zza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel. 0522-248412 - fax 0522-248450
C.F. e P. IVA 00447040353
e-mail: edilizia@comune.canossa.re.it
Internet: www.comune.canossa.re.it

PERMESSO DI COSTRUIRE

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica edilizia

N° 0005815/2022

del 08/09/2022

PERMESSO di COSTRUIRE

N° 1/ 2023

del 17/02/2023

Prot. int. 0001198

Vista la domanda presentata dalla:

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

con sede a Reggio Emilia (RE) in Corso Garibaldi n. 42
C.F. 91149320359

diretta ad ottenere in questo Comune in
Loc. Cerezzola – Via Val d'Enza Sud

Catasto Terreni Fg. 13 Map. 41

l'esecuzione dei lavori di

“Rifunzionalizzazione della traversa posta sul torrente Enza in località Cerezzola”

Visto il progetto dei lavori allegato alla pratica oggetto di Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 4/2018, redatto:

da Ing. Francesconi Ada

c.f. FRNDAA75T56H223B

con studio in Corso Garibaldi, 42 a Reggio Emilia (RE)

iscritto Ordine di Reggio Emilia (RE) al n° 1463

Preso atto della dichiarazione del proponente Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in merito alla titolarità dell'intervento;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n. 03/2023 prot. n. 0001169 del 16/02/2023;

Visto il parere del Tecnico Responsabile del procedimento in data 17/02/2023;

Per quanto riguarda la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), si ritiene congrua la classificazione acustica in Classe IV (aree ad intensa attività umana) con le destinazioni d'uso presenti e la presenza di strada provinciale ad intenso traffico.

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n° 1150, e la Legge 6 agosto 1967, n° 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10, recante norme per la edificabilità dei suoli;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n° 47, recante norme sul controllo dell'attività urbanistico - edilizia ed ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Vista la legge regionale 25 novembre, n° 31, recante norme per la disciplina generale dell'edilizia;

Accertato che è stato soddisfatto all' obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n° 10, nel modo seguente:

Dato atto che l'opera di cui al presente permesso ☒ ricade ☐ non ricade nei casi di permesso di costruire gratuito ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini del presente permesso di costruire, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

☐ per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all' art. 5 della citata legge n. 10/77 con:

☐ versamento della somma di €. 0 quale intero contributo oneri di urbanizzazione primaria, di €. 0 quale intero contributo oneri di urbanizzazione secondaria;

(quietanza della Tesoreria Comunale n. _____ in data _____)

ovvero:

☐ presentazione di polizza fideiussoria/fidejussione bancaria per l'importo di €. 0 e/o €. 0 corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L. 10/77, ai sensi dell' art. 7. comma 2 e dell'art. 11, comma 1 della medesima legge;

☐ per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

☐ versamento della somma di €. 0 quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. _____ in data _____)

ovvero:

☐ presentazione di ☐ convenzione ☐ atto unilaterale d'obbligo stipulato il _____ registrato a il _____ n° _____ e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di _____ , sulla base della convenzione - tipo.

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n° 267 del 18 Agosto 2000;

RILASCIA

a Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

con sede a Reggio Emilia (RE) in Corso Garibaldi n. 42

C.F. 91149320359

PERMESSO di COSTRUIRE

a eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dalla data di rilascio del provvedimento, se non ultimati nel termine stabilito, con comunicazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 15/2013, il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Le opere da realizzare dovranno rispettare quanto previsto in progetto ed in conformità con le norme/condizioni specificate dagli Enti interessati al procedimento.

Prima dell'inizio dei lavori:

- dovrà essere depositata Denuncia di Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture;

-dovranno essere comunicati i nominativi del Direttore dei Lavori delle opere architettoniche e del Direttore dei Lavori delle opere strutturali. Ogni successiva sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata allo Sportello unico per

l'edilizia del Comune di Canossa, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;

- dovranno essere comunicati i dati relativi a tutte le imprese esecutrici/installatrici. Ogni successiva sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Canossa, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;

- dovrà essere richiesta da parte della Ditta appaltatrice, per quanto riguarda il rumore in fase di cantiere, autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto per le attività rumorose temporanee (cantieri) nella DGR 1197/2020.

Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a comunicare al Comune, l'inizio dei lavori. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del Permesso di Costruire.

Si precisa che il Permesso di Costruire sarà efficace dalla data di conclusione positiva definitiva di codesto procedimento, consistente nella pubblicazione di Delibera di Giunta Regionale di approvazione del provvedimento di V.I.A.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 - 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
 - 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n.47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
 - 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.); al D.M. 9 gennaio 1996 (S.O. n°19 - G.U. o. 29 del 5-2-1996) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. (SO. G.U. n. 277 del 26-11-1996, n. 207) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U.1-7-1994, n. 152) e in particolare:
 - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425.
 - 5) La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
 - 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
 - 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
 - 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
 - 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
 - 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita il permesso di costruire e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
 - 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
 - 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
 - 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.
- Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, o. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).

15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.

Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.

16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.

L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, vorrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.

20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.

21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.N. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicate sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n°145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt 1,2, 6, 7, 9,10,11, se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);

e) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n°254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico";

f) al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente il permesso (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con il presente permesso, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;

**Il Responsabile del Servizio
Geom Montruccoli Simone**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*